

Allegato A alla delibera di C.C. n.

Regolamento Amministrazione Condivisa

Regolamento comunale sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione dei soggetti civici ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche di welfare e sui rapporti tra Comune e Enti del Terzo Settore ai sensi degli artt. 55-57 del D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n.

INDICE

Regolamento Comunale per la disciplina della Amministrazione Condivisa

PARTE I Disposizioni Generali

Articolo 1. Oggetto e finalità	Pag. 3
Articolo 2. Valori di riferimento.....	Pag. 4
Articolo 3. Soggetti civici.....	Pag. 5

PARTE II Programmazione Condivisa

Articolo 4. Disposizioni generali sulla programmazione condivisa	Pag. 6
Articolo 5. Modalità di attivazione del procedimento di co-programmazione...Pag.	7
Articolo 6. Condivisione dei dati.....	Pag. 8

PARTE III Progettazione Condivisa

Articolo 7. Disposizioni generali sulla progettazione condivisa.....	Pag. 8
Articolo 8. Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte.....	Pag. 9
Articolo 9. Aspetti economici della co-progettazione.....	Pag. 11
Articolo 10. Aspetti economici della co-progettazione.....	Pag. 12
Articolo 11. Regolazione dei rapporti scaturenti dalla co-progettazione la convenzione convenzione	Pag. 12
Articolo 12. Rendicontazione delle attività.....	Pag. 13

PARTE IV Disposizioni Finali E Transitorie

Articolo 13. Tracciabilità dei flussi.....	Pag. 13
Articolo 14. Trattamento dati.....	Pag. 14
Articolo 15. Disciplina applicabile e norme di rinvio.....	Pag. 14
Articolo 16. Entrata in vigore.....	Pag. 14

PARTE I Disposizioni Generali

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, delle disposizioni normative e statutarie, disciplina le diverse forme di collaborazione civica volte allo svolgimento di attività di welfare territoriale e alle relative attività di interesse generale nell'ambito degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti della programmazione.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni del Titolo VII del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore, CTS), e del decreto ministeriale 72 del 2021 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore), in raccordo con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020 e tenendo altresì conto dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Comune di Pesaro.
3. Nello specifico, il regolamento delinea i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo Settore (ETS) e di tutta la componente civica attiva sul territorio.
4. Attraverso il presente regolamento il Comune attua i contenuti della riforma del Terzo Settore nella più ampia cornice partecipativa delineata dallo Statuto comunale, definendo le opportune connessioni volte ad attuare nel rispetto dei vincoli di legge il più ampio contesto dell'amministrazione condivisa.
5. La cura e la rigenerazione del welfare territoriale rappresentano una modalità per lo svolgimento di attività di interesse generale nella logica dell'amministrazione condivisa.
6. Le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale per il welfare territoriale possono attivarsi:
 - a) su impulso del Comune attraverso l'emanazione di avvisi pubblici;
 - b) su impulso dei soggetti civici attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione del welfare territoriale;
 - c) nell'ambito di percorsi partecipativi, territoriali o tematici, quali la programmazione sociale territoriale, volti al coinvolgimento della cittadinanza nella lettura dei bisogni e nella definizione delle priorità.
7. La definizione dei contenuti della collaborazione avviene attraverso la programmazione e la progettazione condivisa. La formalizzazione delle collaborazioni avviene con patto di collaborazione o convenzione nei termini disciplinati dal presente Regolamento.
8. Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, definisce i criteri generali per la concessione delle forme di sostegno funzionali all'attuazione delle collaborazioni concordate.

Articolo 2. Valori di riferimento

Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti valori di riferimento:

A. Pubblicità e trasparenza.

Il Comune garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di collaborazione e partecipazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

B. Fiducia reciproca e capacità generativa

Il Comune e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla generazione di un beneficio sociale, culturale e ambientale nel contesto di riferimento, escludendo situazioni di conflitto di interesse. L'Amministrazione pertanto commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti, assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

C. Autonomia civica e partecipazione

Il Comune valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo. L'Amministrazione riconosce il principio della "porta aperta"; i diversi strumenti che disciplinano la collaborazione definiscono pertanto i casi e i limiti che consentono ai soggetti civici di concorrere alla realizzazione delle attività.

D. Prossimità e lavoro in rete

Il Comune favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla partecipazione, la creatività e la collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

E. Accessibilità e universalità

Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, le attività e gli interventi sviluppati e realizzati nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica devono risultare accessibili alla comunità evitando qualsiasi forma di discriminazione.

F. Assenza di scopo di lucro

Le attività e i progetti di collaborazione civica per il welfare territoriale non devono essere orientati al profitto bensì promuovere il reinvestimento nei progetti stessi e il ritorno alla comunità dei diversi beni generati. Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano i differenti soggetti civici, le esperienze di economia cooperativa e comunitaria sono considerate compatibili con tale principio.

G. Sostenibilità

La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni – economica, sociale ed ecologica – con un’attenzione alle azioni per la transizione ecologica ed energetica.

H. Coesione sociale

La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.

I. Diritti e rispetto della dignità della persona

Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell’uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.) nel rispetto dei principi della Costituzione.

J. Conoscenza scientifica condivisa

La collaborazione civica, nella prospettiva dell’amministrazione condivisa, è mossa da una conoscenza di carattere scientifico condivisa quale presupposto indispensabile per i processi di elaborazione delle politiche pubbliche del welfare territoriale.

Articolo 3. Soggetti civici

Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra il Comune e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate. Per ciascuna tipologia di soggetto il regolamento definisce le specifiche possibilità di collaborazione con particolare riguardo all’accesso alle forme di sostegno e alla titolarità di determinate relazioni con l’Amministrazione riservate per legge solo a talune di esse:

- A. Gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017- con sede legale o già impegnati nel territorio dell’ATS 1.
- B. Le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017 con sede legale o secondaria nei comuni dell’ATS 1.
- C. Le libere forme associative con sede legale o operativa nei comuni dell’ATS 1 ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell’atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell’organizzazione, la democraticità della struttura.

Non possono assumere la qualifica di libere forme associative i soggetti non iscrivibili al RUNTS ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I predetti requisiti vengono dichiarati all’atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l’attività di controllo.

- D. Tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione del welfare sociale territoriale.

I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.

- E. Gli operatori economici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.
- F. Gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria Territoriale, le aziende partecipate dai Comuni dell'ATS 1, la casa circondariale e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale per il welfare territoriale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.

PARTE II – Programmazione Condivisa

Articolo 4. Disposizioni generali sulla programmazione condivisa

1 La co-programmazione è una modalità di programmazione in tema di welfare sociale territoriale. Questa modalità, secondo l'art. 55, comma 2 del CTS, si concretizza tramite un'istruttoria partecipata e condivisa nella quale – ferme restando le prerogative dell'ente pubblico, quale "amministrazione procedente", ai sensi della legge n. 241/1990 – è acquisito e valorizzato il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere attraverso la collaborazione di tutte le parti partecipanti.

2. In sede di co-programmazione, infatti, per il percorso di individuazione dei bisogni del territorio, di ricognizione dei servizi e dei progetti esistenti e degli interventi necessari, così come per l'identificazione delle modalità di realizzazione degli stessi e per la valutazione delle risorse disponibili, è assicurato il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore e di tutti i soggetti civici attivi. In questo processo il protagonismo degli Enti del terzo Settore è spiccato, soprattutto in fase di analisi e riflessione integrata a partire dai dati del territorio.

3. Dato l'oggetto sociale e socio-sanitario della co-programmazione, la sede naturale dello strumento della co-programmazione è il Piano Sociale di ATS, al quale partecipano il comitato dei sindaci e vari attori del terzo settore. Il comitato dei sindaci dei Comuni inclusi nell'ATS1 di concerto con altri attori istituzionali, come per esempio i Centri per l'Impiego, l'Azienda Sanitaria Territoriale, le rappresentanze sindacali, può attivare ulteriori aree di co-programmazione ulteriori al Piano di Zona.

4. Il Comune può inoltre attivare percorsi di co-programmazione su una o più aree di intervento di welfare territoriale attraverso propri strumenti generali di programmazione sulla base degli indirizzi definiti dagli

organi politico-amministrativi, in coerenza con il complessivo processo di programmazione dell'ente e delle sue articolazioni territoriali.

Articolo 5. Modalità di attivazione del procedimento di co-programmazione

In quanto procedimento amministrativo, la co-programmazione è un processo che prevede determinati requisiti formali.

1. Iniziativa che dà avvio al procedimento: tale iniziativa può avere origine dall'ente pubblico o da uno o più soggetti civici in rete. Il Comune, con apposito atto, può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso, pubblicato a seguito di specifico atto a firma del Dirigente del competente settore, nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-programmazione e sono indicati l'oggetto e gli obiettivi del procedimento di co-programmazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento, il regime di pubblicità e trasparenza. I soggetti civici e, in particolare, gli ETS manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dal Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-programmazione.

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui al art.4.

Gli ETS interessati manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-programmazione.

1.2 L'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS o da altri soggetti civici, valorizzando il lavoro di rete, i quali richiedono al Comune l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso. In tale ipotesi l'Amministrazione si riserva in merito alla valutazione della proposta. Decorsi inutilmente sei mesi dalla formulazione della proposta la stessa si intende automaticamente decaduta.

2. nomina da parte dell'amministrazione di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;

3. pubblicazione in regime di pubblicità e trasparenza di un avviso contenente oggetto del procedimento, requisiti dei partecipanti, modalità di partecipazione, tempi e modalità di svolgimento del procedimento.

4. svolgimento dell'attività istruttoria, che in ragione dell'oggetto e del numero di partecipanti può essere articolata in più sessioni e che è sempre opportunamente verbalizzata;

5. conclusione del procedimento e redazione di un documento istruttorio di sintesi. Questo atto coincide con la determinazione, assunta dal Comune, di quali attività e azioni siano ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione. La competenza dell'ente pubblico in questa fase garantisce autonomia e bilanciamento dei diversi interessi emersi nel corso dell'istruttoria. Esito dell'analisi dei bisogni emersa in fase di co-programmazione è la definizione di specifici interventi da delineare nei contenuti anche tramite procedimenti di co-progettazione.

6. Il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti.

Articolo 6. Condivisione dei dati

1. I percorsi di cui alla Parte II presuppongono, quale strumento essenziale per la lettura dei contesti coinvolti, la condivisione tra Amministrazione e soggetti civici di informazioni e dati pertinenti, completi ed aggiornati.

2. Al fine di favorire l'accessibilità e la leggibilità dei dati stessi l'Amministrazione valorizza le piattaforme *open-data* e la realizzazione di strumenti di mappatura e facilita l'integrazione, in tali contesti informativi, dei dati in possesso dei soggetti civici.

PARTE III Progettazione Condivisa

Articolo 7. Disposizioni, criteri e principi generali sulla progettazione condivisa

1. La co-progettazione è un procedimento collaborativo che ha per oggetto la definizione di progetti di servizi sociali e socio-sanitari, nonché di interventi e attività complesse da realizzarsi in partenariato tra amministrazione e ETS.

2. La co-progettazione è strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa e non meramente limitato ad interventi innovativi e sperimentali; è attraverso questo strumento che si realizzano e attuano forme di collaborazione pubblico/privato per la realizzazione dei servizi di interesse generale.

3. Questo procedimento amministrativo è normato ai sensi dell'art. 55, comma 3 del CTS, secondo il quale nodo centrale del procedimento è la convergenza di obiettivi tra le parti e l'aggregazione di risorse pubbliche e private per la progettazione di servizi secondo una modalità di azione che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

4. La co-progettazione e la gestione delle attività del welfare territoriale e delle relative attività di interesse generale, oggetto del presente Regolamento, dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri generali e principi guida:

- a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini e cittadine e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo.
- b) compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse umane (intese come personale con conoscenze e competenze specifiche), finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
- d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parziali, per una maggiore partecipazione sociale;
- e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- f) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 ("Lavoro negli Enti del Terzo settore") e dall'art. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del CTS.

5. Spetta al Comune la definizione dei criteri di inclusione nel partenariato degli enti del Terzo Settore e degli altri soggetti civici, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La definizione iniziale degli obiettivi generali e specifici del progetto, della sua durata e caratteristiche essenziali è altresì competenza dell'ente pubblico.

6. Una volta individuato l'ente o gli enti partners, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.

Articolo 8. Modalità di attivazione del procedimento di co-progettazione

In quanto procedimento amministrativo, la co-progettazione è un processo che prevede determinati requisiti formali di seguito definiti.

1. L'iniziativa che dà avvio al procedimento può avere origine:
 - a. Su iniziativa del Comune di Pesaro
 - b. Su richiesta da parte di uno o più ETS;
 Trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa di co-progettazione può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS. Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare al Comune una proposta progettuale, nella quale siano

chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, la indicazione di massima delle attività rimesse alla cura del partenariato dell'ETS e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate all'ente. L'Amministrazione può escludere le proposte ricevute, se ritenute non di interesse pubblico, le quali, decorsi sessanta giorni dalla relativa presentazione, si intendono decadute.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, il Comune attiva la procedura indicata ai seguenti commi;

3. il Comune, in entrambi i casi a) e b), con apposito atto, dà avvio al percorso di co-progettazione mediante una procedura ad evidenza pubblica non competitiva:

4. L'individuazione degli ETS da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti di cui alla legge n. 241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. I procedimenti di co-progettazione sono attivati dal Comune quale amministrazione procedente scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) ammissione di tutti gli ETS interessati alla co-progettazione;

b) selezione delle proposte di co-progettazione che verranno presentate.

La modalità prescelta è chiaramente indicata dal Comune nell'avviso di cui al successivo comma 2.

3. Il Comune, con apposito atto, indice il procedimento di co-progettazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico a firma del dirigente del settore competente.

L'avviso pubblico, quale contenuto minimo, dovrà indicare:

- a) il progetto del servizio e/o dell'intervento da attuare con il concorso degli ETS e degli eventuali soggetti terzi;
- b) i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive) anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché di quelli previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- c) i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico-finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
- d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli ETS. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti. Il termine di cui sopra dovrà essere di almeno 20 giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;
- e) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo della realizzazione del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della co-progettazione;
- f) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'autorità procedente, sia in proprio che provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori e quelle richieste ai soggetti partner;
- g) le modalità di svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- h) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- i) le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione;

- j) nomina da parte dell'amministrazione di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;

Gli avvisi pubblici relativi all'indizione di procedure di selezione di cui alla lett. b) del comma 4 che precede dovranno altresì indicare:

- k) il termine per la presentazione delle domande da valutare anche quale contributo migliorativo al progetto di massima, eventualmente messo a base della procedura dall'Amministrazione;
- l) i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito per selezionare gli ETS con i quali saranno sottoscritte le Convenzioni e sviluppate le co-progettazioni.

3. Unitamente all'avviso dovranno essere pubblicati gli allegati/modelli da utilizzare per la presentazione della domanda, a titolo esemplificativo: (i) domanda di partecipazione; (ii) dichiarazione sostitutiva; (iii) documento progettuale di massima e/o progetto preliminare posto a base della procedura; (iv) schema di convenzione.

4. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'albo pretorio del Comune per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

Articolo 9. Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso, la procedura di selezione si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) Procedura di selezione dei soggetti con relativa analisi delle risorse, sulla base dei criteri di valutazione definiti nell'avviso.

Per ciascun avviso è nominata una commissione costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta da un Dirigente dell'Ente o altro dipendente delegato conformemente alla vigente normativa, in possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a cui si riferisce il progetto, con funzione di Presidente, e da dipendenti di ruolo del Comune di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, appartenenti alla categoria non inferiore a Istruttori.

Potranno altresì essere chiamati a ricoprire il ruolo di commissari personale esterno all'Amministrazione in possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a cui si riferisce il progetto. I lavori della Commissione saranno verbalizzati.

- b) Sviluppo della co-progettazione

La proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli avvisi è ammessa alla fase conclusiva denominata "sviluppo della co-progettazione" laddove la co-progettazione sia finalizzata alla realizzazione dell'intervento/servizio.

Tale fase consiste nell'elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si perviene condividendo ed integrando le esigenze e le proposte dell'Ente con quelle del Terzo Settore in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere.

Essa si concluderà con la stipula di apposita Convenzione di cui al successivo art. 11.

2. La co-progettazione si articolerà in sessioni pubbliche, con la partecipazione del Comune, degli ETS, selezionati e di eventuali altri amministrazioni invitate per le loro competenze; di ogni sessione dovrà essere redatto un verbale, reso pubblico nelle forme previste dalla legge;

Articolo 10. Aspetti economici della co-progettazione

1 In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- ✓ risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- ✓ beni mobili e/o immobili;
- ✓ risorse umane (personale con conoscenze e competenze specifiche), proprie del Comune o di Enti pubblici o di cui esso si avvale a vario titolo.

2 Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

3 Sempre in ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, agli ETS è richiesta una compartecipazione, che implichi comunque la mobilitazione di risorse economiche proprie del co-proponente - anche mediante la disponibilità di beni patrimoniali, risorse umane (con competenze e servizi specifici) e di attività di volontariato - tale da coprire una porzione significativa dei costi di progetto valorizzabili e/o la mobilitazione di rilevanti risorse comunitarie attivabili dal medesimo proponente.

4 Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

5. La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto la relativa attività dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte.

6. Al fine della liquidazione dei contributi impegnati gli ETS al termine del progetto, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua conclusione o alle scadenze intermedie eventualmente previste, deve presentare, una rendicontazione economica- finanziaria delle risorse impiegate nel progetto.

Articolo 11. Regolazione dei rapporti scaturenti dalla co-progettazione mediante convenzione

1. I rapporti con gli ETS concernenti la realizzazione del progetto definitivo, sono regolamentati da una convenzione ai sensi dell'art. 55 comma 3 del CTS, sottoscritta dalle parti (Comune e gli ETS, singoli o

associati), prima dell'avvio delle attività, disciplinante i reciproci rapporti e gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività, e dovrà prevedere:

- a. la durata del partenariato;
- b. gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
- c. il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e da quelle offerte dagli ETS;
- d. le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e. le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- f. i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- g. le modalità di presentazione della relazione finale in merito ai risultati conseguiti unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto/intervento;
- h. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

2. In ragione dell'eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, devono disciplinare esplicitamente l'attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese.

Art. 12 rendicontazione delle attività

1. La rendicontazione delle attività ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. All'interno della convenzione di cui all'art. 11 saranno disciplinanti i criteri, le procedure, le forme di rendicontazione delle spese: può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

2. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra le attività svolte nel corso del progetto condiviso, i beneficiari del progetto, il modello organizzativo adottato, i risultati sociali ed economici raggiunti, eventuali proposte per il proseguì dell'attività ed azioni di miglioramento.

PARTE IV Disposizioni Finali E Transitorie

Art. 13 tracciabilità dei flussi finanziari

Le convenzioni di cui all'art. 11 richiamo espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

Art. 14 trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, forniti dagli interessati, di cui al presente Regolamento, rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 – così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 – e del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.).

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative al presente regolamento, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Art. 15. Disciplina applicabile e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle rispettive attività di interesse generale, nonché le disposizioni del codice civile per quanto compatibili.

2. In caso di dubbi interpretativi in merito al testo del regolamento, si fa riferimento allo statuto e alla legislazione regionale e nazionale in materia.

Art. 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on line del Comune; la sua applicazione avrà effetto a partire dal primo avviso pubblico, emanato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.